ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 6

Personale del Corpo di polizia penitenziaria

Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

a) ruolo degli ispettori;

b) ruolo dei sovrintendenti;

c) ruolo degli agenti e degli assistenti.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1991, non più in vigore dal 19 aprile 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
Estremi	Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-corpo-di-polizia-penitenziaria/art-6-personale-del-corpo-di-polizia-penitenziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it